

XVI legislatura

A.S. 1611:

"Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2009

n. 46



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca prevalentemente modifiche al codice di procedura penale e al codice penale. Le modifiche sono prive di rilievo finanziario, ad eccezione dei commi di seguito riportati ed espressamente considerati dalla relazione tecnica di accompagnamento all'originario A.C. 1415.

Si segnala che non è stata presentata una nuova relazione tecnica in occasione del passaggio all'esame di questo ramo del Parlamento.

Articolo 1

Commi 11, 23, 30 e 31

Il comma 11 apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale. Tra l'altro:

- si stabilisce che i verbali e i supporti delle registrazioni siano custoditi in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione;
- si prevede che le operazioni di registrazione siano compiute per mezzo di impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello e che le operazioni di ascolto siano

effettuate mediante punti di ascolto installati presso la competente procura della Repubblica ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Il comma 23, nell'aggiungere il comma *2-bis* all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

Il comma 30 stabilisce che con decreto ministeriale sia determinato lo stanziamento annuale massimo di spesa per il servizio di intercettazione. Lo stanziamento è ripartito tra le singole procure della Repubblica ad opera del procuratore generale della Corte di appello. In caso di sopravvenute esigenze investigative il procuratore capo può richiedere al procuratore generale la deroga al limite di spesa.

Il comma 31, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che dall'attuazione del comma precedente si farà fronte mediante le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La RT afferma che il provvedimento tende a migliorare il servizio attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati, la strutturale riduzione dei costi connessi al noleggio degli apparati nonché il contenimento dei costi connessi alle limitazioni introdotte in materia di intercettazioni. Secondo i dati forniti dalla RT, nell'anno 2007 il costo di noleggio degli apparati è stato pari a circa 180 mln di euro.

Il nuovo sistema prevede l'istituzione di 26 centri di intercettazione mentre le operazioni di ascolto verranno effettuate mediante impianti installati presso le competenti procure della Repubblica o presso i servizi di polizia giudiziaria delegati.

I centri di intercettazione richiedono idonei locali, di circa 100 metri quadrati, nei quali installare le occorrenti attrezzature informatiche e il cui canone di locazione è stimato in circa 18.000 euro annui. Inoltre è previsto un canone annuo di 200.000 euro per cinque anni per la locazione finanziaria del *server* e un canone annuo di 300.000 euro per la manutenzione.

Per la remotizzazione degli ascolti è previsto un canone da locazione finanziaria di 300 euro per 95 uffici di procura, mentre altri 71 uffici sono già informatizzati. Infine, è previsto un onere di 4.500.000 euro per l'acquisizione di un adeguato pacchetto *software*.

La tabella seguente evidenzia il dettaglio degli oneri:

Canone annuo server	200.000 x 26	5.200.000
Postazioni informatiche	300 x 95	28.500
Acquisto software		4.500.000
Canoni di locazione locali	18.000 x 26	468.000
Manutenzione	300.000 x 26	7.800.000
Spese di funzionamento strutture	50.000 x 26	1.300.000
TOTALE		19.296.500

Secondo la RT i suddetti oneri sono ampiamente compensati dai risparmi di spesa, ammontanti a 180 mln di euro a decorrere dall'anno 2009 e derivanti per 140 mln dall'eliminazione del ricorso al noleggio degli attuali apparati di intercettazione e per 40 mln dall'abbattimento dei costi derivante dalle limitazioni delle autorizzazioni alle intercettazioni.

Infine, con riferimento alla figura del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, la RT evidenzia che i nuovi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati¹, il Governo ha chiarito che le spese complessive per intercettazioni telefoniche riferite all'anno 2007 ammontano a 224,3 mln di euro, dei quali circa il 20 per cento, pari a 44,8 mln di euro, è riferibile alle spese per gli operatori telefonici e circa l'80 per cento, pari a circa 179,4 mln di euro, è riferibile al costo di noleggio degli apparati. Inoltre, è stato precisato che la voce di spesa relativa al funzionamento delle strutture considerata nella RT non ricomprende le spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia, essendo in tale voce ricomprese solo le spese generali di funzionamento delle strutture. Infine, le spese per gli operatori telefonici non sono state quantificate nei risparmi di spesa, essendo questi ultimi legati all'eliminazione del ricorso al noleggio degli apparati di intercettazione e alle limitazioni delle intercettazioni. Le suddette spese continueranno, invece, a gravare sul capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia.

Sul punto, considerato che il provvedimento in esame presumibilmente non esplicherà effetti se non a partire dalla seconda metà dell'anno 2009, appaiono necessari chiarimenti relativamente alla tempistica prevista per il conseguimento dei risparmi quantificati in RT per l'anno 2009, risparmi che sono in parte utilizzati per

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 febbraio 2009, pagg. 105-106.

compensare gli oneri derivanti dal presente provvedimento. In particolare andrebbe evidenziata la sufficienza degli stessi a compensare i nuovi oneri, atteso che alcuni di questi non sono legati al fattore tempo ma sono di tipo *una tantum* (acquisto *software*).

Relativamente alla possibilità, di cui al comma 30, di poter derogare al limite di spesa per sopravvenute esigenze investigative, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria (comma 31), andrebbe meglio chiarito in quale modo sarà finanziariamente compensata la suddetta deroga in maniera tale da evitare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>